

COMUNE DI CATTOLICA (Provincia di Rimini)

Rep. n.

AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO "CENTRO PER LE FAMIGLIE A VALENZA DISTRETTUALE" UBICATO NEL COMUNE DI CATTOLICA.

L'anno 2011, addì _____ del mese di _____, in Cattolica, nella Residenza Comunale - P.zza Roosevelt, 5,

tra

il Comune di Cattolica, rappresentato dal dott. Francesco Rinaldini, il quale interviene nel presente atto nella sua qualità di Dirigente del Settore 3, avente la facoltà di stipulare contratti che abbiano ad oggetto materie di competenza del settore, ai sensi dell'art.83, comma 3, dello Statuto del Comune di Cattolica, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.° 126 del 10.10.1991 e s.m., domiciliato per la carica presso il Comune di Cattolica, Piazza Roosevelt, n.° 5 - C.F. e part. IVA 00343840401;

E

- la Società Cooperativa Sociale a.r.l. "Il Maestrale", con sede in cattolica, Via XX settembre, 3, C.F. e P.IVA n.03230880407, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore Si.gra Adanti Angela, nata a Cattolica il 12/07/1961;

PREMESSO

- Che con Del. G. M. n. 217 del 29/12/2008 e n.° 143 del 08/10/2009 il Comune di Cattolica approvava il progetto "CENTRO PER LE FAMIGLIE – CATTOLICA" a valenza distrettuale, di cui alla L. R. 27/89 e L.R. 14/2008 e Del. G. R. 396/2002, in attuazione del Piano sociale e Sanitario Regionale e conferiva mandato al Dirigente del Settore 3 di predisporre tutti gli atti necessari alla realizzazione ed apertura del Centro in parola;
- Che con atto della Giunta Comunale n. 54 del 29.03.2010 è stato approvato il Piano di Zona ed il programma locale per l'area responsabilità familiari, infanzia e adolescenza, Programma attuativo del Piano Sociale di Zona anno 2010, ai sensi della L. 328/2000 e della L.R. 2/2003, di cui il Progetto sovracomunale "Centro per le famiglie a valenza distrettuale ubicato nel Comune di Cattolica" era parte integrante;
- Che con atto della Giunta Comunale n. 8 del 14.07.2011 è stato approvato il Piano di Zona ed il programma locale per l'area responsabilità familiari, infanzia e adolescenza, Programma attuativo del Piano Sociale di Zona anno 2011, ai sensi della L. 328/2000 e della L.R. 2/2003, di cui il Progetto sovracomunale "Centro per le famiglie a valenza distrettuale ubicato nel Comune di Cattolica" dei Comuni del distretto di Riccione è parte integrante;
- Che con Det. Dir. n. 201 del 23/03/2011 il Comune di Cattolica ha indetto un bando di gara per la selezione del soggetto cui affidare la gestione del servizio "Centro per le Famiglie a valenza distrettuale ubicato nel Comune di Cattolica per il periodo 1 luglio 2011 - 30 giugno 2014; CIG. n.° 142664370A;
- Che con Det. Dir. n. 325 del 27/04/2011 è stata nominata la Commissione giudicatrice per il bando in parola;

- Che con Det. Dir. n. 460 del 17/06/2011 sono stati approvati i verbali della Commissione Giudicatrice ed aggiudicata definitivamente a "Il Maestrale" Società Cooperativa Sociale a.r.l. di Cattolica la gestione del progetto "Centro per le famiglie a valenza distrettuale ubicato nel Comune di Cattolica" per il periodo 01/07/2011 – 30/06/2014;
- Che in base alla legge la predetta aggiudicazione definitiva è stata regolarmente comunicata agli aventi diritto e che nei termini legali non vi sono state opposizioni;
- Che con Det. Dir. n.° del è stato determinato di provvedere alla stipula del contratto tra il Comune di Cattolica e la Società Cooperativa Sociale a.r.l. "Il Maestrale" di Cattolica per la gestione del per le famiglie a valenza distrettuale ubicato nel Comune di Cattolica" fino al 30/06/2014 approvando altresì la relativa bozza;

Tutto ciò premesso e considerato:

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART.1 Oggetto

La Società Cooperativa Sociale a.r.l. "Il Maestrale", si impegna ad attuare il Progetto sovracomunale "Centro per le famiglie a valenza distrettuale" secondo le modalità elencate nel progetto operativo, allegato al presente atto, e si assume la piena e completa responsabilità di ordine tecnico, organizzativo, amministrativo, pedagogico, didattico, di ogni intervento, alla luce delle linee elaborate all'interno del suddetto progetto operativo.

ART.2 Sede delle attività e modalità di svolgimento

Per la realizzazione delle attività oggetto della presente convenzione il Comune di Cattolica mette a disposizione de "Il Maestrale" la porzione di immobile comunale sito in via G. Garibaldi, 77/b, piano primo, adibito alle attività del "Centro per le famiglie a valenza distrettuale". Il sito è atto allo scopo e già conosciuto dall'utenza tipo, in quanto adiacente al Centro di servizi Azienda Usl per famiglie e minori.

Il servizio dovrà essere aperto tutti i giorni dal lunedì al sabato per almeno 24 ore settimanali, con apertura di almeno quattro pomeriggi e due mattine, salvo una rimodulazione da concordare tra le parti in base alle necessità dell'utenza, e per un periodo non inferiore a n.° 49 settimane/anno.

Il Comune di Cattolica si riserva la facoltà, al fine di adeguare una capillare campagna informativa e di sostegno agli impegni genitoriali dell'utenza e su indicazione e in accordo con l'Ufficio di Piano, di diminuire o aumentare l'intero servizio da svolgersi anche nel territorio del Distretto sociale di Riccione. I costi ulteriori saranno determinati con riferimento all'offerta economica presentata in sede di gara. L'Amministrazione si riserva la facoltà di applicare l'art. 57 c. 5 del Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

In particolare la Cooperativa, come meglio precisato nel progetto operativo dovrà garantire lo svolgimento delle seguenti attività di cui alla L. R. 27/89, L.R. 14/2008, Del. G. R. 396/2002 e s.s.:

a) Area dell'informazione e vita quotidiana:

1. Gestione dello "Sportello Informafamiglie" con funzione di accoglienza, ascolto e orientamento su servizi, risorse e opportunità che il territorio offre a bambini e famiglie;
2. Gestione e aggiornamento continuo del sito "www.centrofamiglie.com".

b) Area del sostegno alle competenze genitoriali:

1. Consulenze alle famiglie;
2. Counseling genitoriale;
3. Orientamento legale al diritto di famiglia;
4. Organizzazione di momenti di approfondimento, incontri e percorsi a tema;
5. Servizio di Mediazione Familiare;
6. Predisposizione di spazi attrezzati per la realizzazione di attività finalizzate alla stimolazione e sviluppo di bambini di età compresa tra 0 e 36 mesi; tali attività potranno essere occasione di incontro tra le famiglia e confronto con professionisti sui temi della crescita e della prima infanzia.

c) Area dell'accoglienza familiare e dello sviluppo di comunità:

1. Promozione dell'affido familiare e dell'adozione mediante attività di prima informazione e orientamento sui servizi;
2. Avvio di gruppi self-help; famiglie risorsa, socializzazione ed integrazione; diffusione delle banche del tempo;

Per l'espletamento dei servizi in oggetto, la Cooperativa si impegna a mettere a disposizione personale qualificato, secondo le direttive di cui alle citate L. R. 27/89, L.R. 14/2008, Del. G. R. 396/2002 e s.s., e a tal proposito consegna al Comune di Cattolica l'elenco del personale impiegato e relativi titoli abilitanti all'esercizio delle attività di cui al presente contratto.

L'Ente esercita, con proprio personale, il controllo sullo svolgimento delle attività, sul rispetto dei diritti e della dignità degli utenti e sulla correttezza delle modalità di espletamento del servizio affidato. A tale scopo è costituita una struttura di coordinamento che agevoli la gestione delle attività di rispettiva competenza composto dal Coordinatore del Centro per le famiglie e da un referente designato dal Comune di Cattolica. Non devono esserci soluzioni di continuità nella copertura di queste due figure chiave indispensabili per la gestione del progetto, pertanto in caso di assenze prolungate vanno sostituite e comunicate. Tali responsabili si relazionano in ordine alla programmazione degli interventi e delle attività nelle materie di cui alla presente convenzione.

Sono previsti, altresì, alcuni incontri periodici volti:

- all'esame congiunto delle problematiche generali emergenti dallo svolgimento delle attività di cui alla presente convenzione;
- alla valutazione congiunta dei risultati sull'attività svolta. Nell'espletamento dei vari servizi gli addetti dovranno collaborare, qualora il servizio lo richieda, con il funzionario comunale designato.

L'accesso ai servizi è gratuito, salvo prestazioni aggiuntive da concordarsi preventivamente con il Comune di Cattolica.

La Società Cooperativa affidataria si impegna a fornire preventiva comunicazione e pubblicizzazione dell'inizio delle attività e corsi accettando integrazioni e sinergie suggerite dall'Amministrazione volte a completare l'offerta di opportunità ai soggetti target e riserva posti per le persone inviate dai Servizi Sociali del Comune di Cattolica.

Le soluzioni organizzative per la gestione del servizio indicate nel progetto

presentato dalla ditta in sede di gara costituiscono parte integrante e sostanziale del contratto di appalto. Eventuali difformità e scostamenti nella gestione costituiranno inadempimento contrattuale ai sensi del successivo articolo 7.

Sono a carico della ditta le spese per :

- l'ordinaria manutenzione di arredi, materiali ed attrezzature elencati nell'allegato;
- il reperimento dei materiali necessari per le attività;
- le utenze telefoniche ed i costi per l'ADSL.

Sono a carico del Comune le spese per :

- utenze, eccetto le utenze telefoniche ed i costi per l'ADSL;
- pulizie;
- manutenzione ordinaria e straordinaria dei locali e degli impianti funzionali alle attività (impianti idrici, elettrici, energetici, sanitari);
- rimpiazzo di attrezzature e materiali qualora queste non siano più idonee sotto il profilo igienico o della sicurezza e in caso di danno cagionato dagli utenti del Centro per le Famiglie;
- acquisto di nuovi arredi od attrezzature quando si renda necessario per adempiere alle normative o prescrizioni igienico sanitarie o quando il Comune lo ritenga opportuno per il miglioramento del servizio;
- grafica e stampa di materiali promozionali.

Viene allegata al presente contratto una planimetria dell'immobile(All. A) e la disposizione degli arredi ed attrezzature nonché il loro elenco (All. B) documento che verrà sottoscritto prima dell'inizio del servizio da entrambi i contraenti.

La ditta sarà responsabile del buon uso, della buona conduzione e conservazione dei locali, degli impianti, arredi, attrezzature e di quant'altro di proprietà del Comune e si impegna a restituire i beni consegnati nelle medesime condizioni in cui li riceve, salvo il normale deterioramento derivante dall'uso. A tale proposito alla conclusione dell'appalto sarà redatto un nuovo inventario.

**ART. 3
Durata**

L'affidamento dell'incarico di cui alla presente convenzione decorrerà dalla data di stipula del presente contratto al 30.06.2014. Alla scadenza il contratto s'intende risolto di diritto senza alcuna formalità. Tuttavia la ditta è tenuta a garantire la prestazione oltre la data di scadenza prevista nelle more della conclusione della procedura di individuazione del nuovo contraente.

**ART. 4
Obblighi e responsabilità della Cooperativa affidataria**

Tutti gli obblighi ed oneri assicurativi, antinfortunistici, assistenziali e previdenziali del personale impiegato sono a carico della Società Cooperativa affidataria, la quale è l'esclusiva responsabile.

A tal proposito copia del Durc prodotto dalla cooperativa in sede di partecipazione alla procedura negoziata è conservato agli atti dell'ufficio.

La Società Cooperativa affidataria è civilmente e penalmente responsabile dei

danni causati, nello svolgimento della propria attività, a persone o cose.

L'Amministrazione Comunale è sollevata da ogni e qualsiasi responsabilità al riguardo.

La Società Cooperativa affidataria si obbliga a sollevare il Comune da qualsiasi pretesa, azione o molestia che possa derivare da terzi per mancato adempimento degli obblighi contrattuali, per trascuratezza o per colpa nell'assolvimento dei medesimi.

A tal proposito la cooperativa consegna oggi stesso polizza fidejussoria costituente cauzione definitiva ai sensi dell'art. 113 del Codice pari al 10% dell'importo contrattuale a garanzia del corretto adempimento del servizio oggetto del presente contratto.

Ad ulteriore garanzia viene inoltre consegnata polizza di assicurazione per R.C.T., con un massimale di € per sinistro e con un minimo di € a persona a copertura di qualsiasi rischio derivante dall'espletamento dei servizi nonché per i rischi derivanti al Comune in conseguenza dell'appalto.

La Società Cooperativa affidataria è tenuta ad applicare i contratti vigenti che disciplinano il rapporto di lavoro del personale impiegato alle proprie dipendenze.

Le prestazioni d'opera che il soggetto appaltatore utilizzerà per l'esecuzione delle attività di cui al presente disciplinare non costituiscono rapporto d'impiego con il Comune di Cattolica né possono rappresentare titoli per poter avanzare richieste di rapporto diverso da quanto stabilito nel contratto.

Non sono presenti rischi interferenziali.

In applicazione delle normative specifiche di prevenzione in materia di igiene del lavoro e di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro e con particolare riferimento al D. Lgs. n. 81/2008 si precisa che tutte le attività lavorative previste nel presente affidamento dovranno essere eseguite secondo quanto contemplato nel piano di sicurezza redatto dalla Cooperativa affidataria e consegnato in copia oggi stesso.

Si precisa che per quanto attiene la gestione banca dati, i soggetti esecutori osserveranno tutti gli obblighi di legge e le cautele necessarie, quali soggetti che trattano dati personali.

A tal proposito la cooperativa consegna la documentazione relativa al personale abilitato al trattamento dei dati personali nominati ai sensi dell'art. 29 D.Lgs. 196/2003.

Per l'accesso al servizio l'utenza viene tutelata ai fini del possesso dei dati personali, accetta il trattamento dei propri dati e, se necessario, concorda l'invio agli appositi uffici preposti al trattamento delle istanze, anche mediante la collaborazione degli addetti allo sportello sociale presso il Comune di Cattolica; pertanto ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di privacy (DLGS n.°196 del 30/06/2003 e s.s.), la Cooperativa affidataria ha il compito di nominare il soggetto titolato al trattamento per conto dell'Ente pubblico.

ART. 5 Compensi

Il Comune di Cattolica, per l'espletamento del servizio in oggetto effettivamente espletato, corrisponderà alla Società Cooperativa Sociale a r.l. "Il Maestrale" la somma complessiva di €. 37.170,00 annue oltre ad IVA 20%. La Cooperativa da atto che il corrispettivo così stabilito remunera l'appaltatore per tutti gli oneri sostenuti, per tutte le attività e per tutte le forniture che egli dovrà porre in essere in adempimento del presente contratto.

Il compenso verrà liquidato dal Comune di Cattolica con cadenza trimestrale, comunque entro 120 giorni dietro presentazione di idonea documentazione contabile e dettagliata rendicontazione, contenente l'indicazione delle ore prestate da ciascun professionista, delle ore di apertura del Centro e delle attività svolte (laboratori, incontri a tema, ecc.). Con riferimento alle azioni dell'area B) di cui all'art. 2, le somme saranno liquidate sulla base delle attività effettivamente realizzate e comunque entro i limiti

contrattualmente definiti.

La Società Cooperativa affidataria dovrà, almeno con cadenza semestrale/annuale ed entro 30 giorni dal termine dell'incarico, presentare rendiconto dettagliato sull'attività svolta e sui risultati conseguiti relativamente agli interventi oggetto del presente contratto.

ART. 6

Tracciabilità dei flussi finanziari

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della Legge n. 136 del 13 agosto 2010, come modificato ed integrato dall'articolo 7, comma 1, lettera) del decreto legge n. 187 del 12 novembre 2010, la cooperativa incaricata, in qualità di appaltatrice, assume, senza eccezioni o esclusioni alcune, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

Il presente contratto è sottoposto a condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane Spa o degli altri strumenti ritenuti validi ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della Legge 136/2010 e s.m. .

La Cooperativa si impegna, pena nullità, ad inserire negli eventuali contratti di sub appalto o sub fornitura, una clausola con la quale il sub appaltatore o sub fornitore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L.136/2010 e s.m. .

Copia del contratto di sub appalto così redatto dovrà essere trasmessa all'Amministrazione.

Il Codice CIG assegnato al presente contratto è il seguente: CIG n.° 142664370A.

Detto codice dovrà essere riportato in ogni transazione finanziaria (incassi e pagamenti) riguardante il presente contratto.

Si da atto che il conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva, alle transazioni finanziarie nascenti dal presente contratto è il seguente.....aperto presso la filiale.....della Banca.....

Per quanto non espressamente previsto, restano valide le disposizioni di cui all'art. 3 della Legge 136/2010 e s.m. .

ART. 7

Inadempienze e cause di risoluzione

Oltre a quanto genericamente previsto dall'art. 1453 C.C. per inadempimento delle obbligazioni contrattuali, possono causare risoluzione contrattuale per inadempimento le seguenti fattispecie:

- a) fallimento dell'impresa appaltatrice o sotto posizione della stessa a procedure concorsuali che possano pregiudicare l'espletamento del servizio;
- b) messa in liquidazione o altri casi di cessione dell'attività ad altri da parte della di
- c) impiego di personale privo di rapporto di dipendenza o collaborazione con la ditta e/o di personale inadeguato o insufficiente a garantire il livello di efficienza del servizio o non in possesso dei requisiti professionali di idoneità previsti dalla legislazione vigente e dal disciplinare di gara e suoi allegati;
- d) violazioni e/o inosservanze delle disposizioni legislative, regolamentari e delle norme in materia di sicurezza e/o inadempienze degli obblighi contrattuali non eliminate dalla ditta, anche a seguito di diffide del Comune;
- e) persistente inosservanza, a seguito di diffida alla regolarizzazione, delle norme di legge relative al personale dipendente (previdenza, infortuni, sicurezza) e mancata applicazione dei contratti collettivi nazionali o territoriali;
- f) interruzione non motivata del servizio;
- g) gravi disservizi nella gestione del Centro per le Famiglie e nei rapporti con gli utenti;
- h) violazioni delle prescrizioni in materia di subappalto;

- i) violazione ripetuta delle norme di sicurezza e prevenzione;
- j) mancato rispetto del diritto del Comune ad effettuare i controlli di cui all'articolo 2;
- k) cessione del contratto, a qualsiasi titolo, senza autorizzazione;

Nelle ipotesi sopraindicate il contratto potrà essere risolto di diritto da parte del Comune con effetto immediato a seguito della comunicazione del referente, a mezzo di lettera raccomandata, di volersi avvalere della clausola risolutiva. In tale caso, alla ditta non spetterà alcun indennizzo e il Comune avrà la facoltà di incamerare la cauzione, salvo il risarcimento del maggior danno.

Nei suddetti casi di risoluzione del contratto, qualora il Comune lo richieda, la ditta ha l'obbligo di continuare il servizio per il periodo di tempo necessario a procedere al nuovo affidamento dello stesso; gli oneri derivanti da ciò vanno compresi nei danni derivanti dalla risoluzione del contratto.

In ogni caso è sempre fatto salvo il risarcimento dei danni derivanti da inadempienze.

Alla ditta verrà corrisposto il prezzo contrattuale del servizio effettuato fino al giorno della disposta risoluzione, detratte le spese e i danni.

Per l'applicazione delle disposizioni del presente articolo, il Comune potrà rivalersi su eventuali crediti della ditta, nonché sulla cauzione, senza necessità di diffide o formalità di sorta.

ART. 8

Disposizioni finali

Tutte le spese inerenti e conseguenti la stipula della presente convenzione, ove necessarie, sono a carico della Società Cooperativa affidataria.

Il presente contratto sarà sottoposto a registrazione solo in caso d'uso a norma del 2° comma dell'art. 5 del DPR 26.4.1986, n.° 131.

Per quanto non previsto dalla presente convenzione le parti fanno riferimento alle norme vigenti.

Per ogni controversia inerente l'esecuzione della presente convenzione, si intende riconosciuta la competenza del foro di Rimini.

Letto, approvato, sottoscritto.

per il COMUNE DI CATTOLICA

per la SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. "IL MAESTRALE"

Ai sensi dell'art. 1341 del C.C. si approvano espressamente i seguenti artt.:

- Art. 2 Sede delle attività e modalità di svolgimento;
- Art. 3 Durata;
- Art. 4 Obblighi e responsabilità della Cooperativa affidataria;
- Art. 5 Compensi;
- Art. 7 Inadempienze e cause di risoluzione;
- Art. 9 Disposizioni finali.